

re di capitale ed interessi, dal diritto di commissione e dai premi relativi alle polizze di assicurazione collegate al finanziamento.

Per quanto concerne la garanzia non sarebbe possibile il rilascio di delegazioni sugli stipendi o mercedi, ai sensi dell'art. 29 del Regio D.L. 30 novembre 1919, n. 2318, in quanto i giornalisti non sono impiegati o salariati di pubblici amministrazioni.

Potrebbe tuttavia essere esaminata la possibilità del finanziamento richiesto dal Corriere dell'Impero, ove i giornalisti si costituissero all'uopo in società cooperativa. In tal caso la garanzia e la somministrazione del finanziamento verrebbero regolate ai sensi del C. U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. D. 28 aprile 1938, n. 1165. - Il finanziamento cioè non potrebbe eccedere il 75% del valore dell'area e della spesa prevista per la costruzione e verrebbe garantito con prima ipoteca, mentre le somministrazioni verrebbero effettuate a rate in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Il Direttore Generale sottopone in ogni modo la richiesta al Consiglio per le